[#if project.header=1]

C.FISC: ${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: ${project.cciaaRea}

[#list project.datiAnagrafica as anag]${anag}
[/#list]

DIRITTO ANNUALE 2016

Spett.le Impresa, la Camera di commercio di Torino La informa che:

• i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;

• gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente;

• il Ministero dello sviluppo economico ha confermato, come per gli anni precedenti, le aliquote e le fasce di fatturato, gli importi del diritto in cifra fissa e i soggetti interessati al regime transitorio e, alla luce della Legge n. 114 del 11 agosto 2014, ha comunicato che l'importo che si dovrà versare **per l'anno 2016 deve essere ridotto del 40 per cento.**

MODALITA'

Il versamento deve essere effettuato con il modello **F24 tramite modalità telematica,** sul quale occorre riportare il codice fiscale dell'impresa indicato nell'intestazione della presente lettera.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi.

Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare

Codice ente/codice comune	Codice tributo	Anno riferimento	Importi a debito versati
TO	**3850**	**2016**	**Importo da pagare**

• Per il pagamento dovuto per le unità locali/sedi secondarie in altre province, alla voce "codice ente/codice comune", occorre indicare la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria http://www.to.camcom.it/chi-deve-pagare-il-diritto

• Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1° gennaio http://www.to.camcom.it/modalit%C3%A0-di-pagamento

• Nel caso di trasferimento di sezione nell'ambito del Registro imprese (es: dalla sezione ordinaria alla speciale o dal REA al Registro imprese) il diritto dovuto è determinato **dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1° gennaio** http://www.to.camcom.it/chi-deve-pagare-il-diritto

IMPORTI

(info: http://www.to.camcom.it/come-calcolare-il-diritto)

√ Le imprese individuali **(imprenditori commerciali)** iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono versare

- per la sede, in cifra fissa	€ 120,00
- per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozio, deposito, magazzino, ufficio…) il 20% del diritto dovuto per la sede pari a	€ 24,00

√ **Le società e gli altri soggetti collettivi** iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto in base al fatturato, secondo la seguente tabella:

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	SCAGLIONI DI FATTURATO			ALIQUOTE
		da euro	a euro	
- Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice		0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
- Società di capitali	oltre	100.000,00	250.000,00	0,015%
- Società cooperative	oltre	250.000,00	500.000,00	0,013%
- Società di mutuo soccorso	oltre	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
- Consorzi con attività esterna	oltre	1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
- Enti economici pubblici e privati	oltre	10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge n. 267/2000	oltre	35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico	oltre	50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)
all'importo così determinato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna unità locale o sede secondaria	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00			

sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale. Pertanto:

- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;

- le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2016 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2016, la Circolare di riferimento è la n.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.

Al fine di una verifica del calcolo, inserendo i dati del fatturato e il numero delle unità locali già esistenti alla data del 1° gennaio, è disponibile il **foglio di calcolo** sul sito camerale all'indirizzo http://www.to.camcom.it/come-calcolare-il-diritto

TERMINI PER IL PAGAMENTO

La scadenza per pagare il diritto è il 16 giugno 2016

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) http://www.to.camcom.it/imprese-gi%C3%A0-iscritte-al-primo-gennaio

√ Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo
√ Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso

In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

OMESSO PAGAMENTO DELL'ANNO 2015

Nel caso in cui non si fosse provveduto al pagamento del diritto dovuto **per l'anno 2015**, è possibile effettuare il versamento entro un anno dalla scadenza del termine avvalendosi del ravvedimento lungo http://www.to.camcom.it/scadenze-e-calcolo-del-ravvedimento.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero di assistenza **011/5716011,** all'indirizzo info.dirittoannuale@to.camcom.it oppure consultare il sito http://www.to.camcom.it/diritto-annuale

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Si invita l'impresa a diffidare di qualsiasi richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o a prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio. Si avvisa inoltre che, in caso di rimborsi, la Camera chiede i dati per l'accreditamento solo per iscritto, utilizzando appositi moduli.

COMUNICAZIONE DELLA PEC

Si ricorda infine ai soggetti tenuti di comunicare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** o le eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la pagina http://www.to.camcom.it/adempimenti-pubblicitari-domande-di-iscrizionedeposito-e-denunce)..

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali, quali la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Maggio 2016